

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

**Il Giudice Sportivo Territoriale**

- visto la nota pervenuta allo scrivente in data 14 giugno 2019 dalla Segreteria Regionale in ordine alla segnalazione pervenuta dal sig. Antonio Bassetto (tessera 756273), commissario di campo nel girone di categoria C della gara 8° "Trofeo Città di Sanluri" tenutasi in data 03.06.2019 a Lunamatrona, relativamente al comportamento tenuto da parte di atleti del C.B. Il Castello nelle persone del signor Demontis Giuseppe (tessera n. 737739) e Fenu Antonio (tessera n. 373147).

**PREMESSO CHE**

- con riferimento alla suddetta nota i sig.ri Demontis Giuseppe e Fenu Antonio, nell'occasione spettatori della gara (circostanza ai fini della responsabilità del tutto irrilevante), avrebbero riferito parole gravemente ingiuriose nei confronti del sig. Bassetto Antonio;
- dall'esame testuale del verbale si prende atto che i suddetti tesserati hanno tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni regolamentari proferendo nei confronti del commissario di campo le parole "tu non sei un cazzo e non sei mai stato un cazzo" (Fenu) e "esci dal campo testa di cazzo brutto coglione" (Demontis).
- in considerazione della complessiva rilevanza, autonomia ed indipendenza di ciascuna condotta, si ritiene che ciascun incolpato debba essere destinatario di singola sanzione all'interno del complessivo provvedimento disciplinare;
- in considerazione di quanto sopra il provvedimento può essere complessivamente unico pur individuando tre soggetti destinatari di sanzione;

visto lo Statuto della Federazione Bocce,

visto il Codice di comportamento sportivo,

visto il Regolamento di Giustizia e disciplina

**CONSIDERATO CHE**

- la condotta dei sig.ri Demontis Giuseppe e Fenu Antonio è meritevole di sanzione poiché integra per entrambi la fattispecie prevista 61, comma 3, lettera d così come sussiste la responsabilità della società C.B. Il Castello ai sensi dell'art. 61, comma 2;
- pur nella gravità della condotta posta in essere, gli incolpati non sono mai stati destinatari di precedenti provvedimenti disciplinari e si può contenere la sanzione nel minimo previsto;

**Per questi motivi**

- a. applica al sig. Demontis Giuseppe (tessera 7377739) la sanzione della squalifica per mesi 1;
- b. applica al sig. Fenu Antonio (tessera 373147) la sanzione della squalifica per mesi 1;
- c. applica alla società C.B. Il Castello, in quanto società di appartenenza di entrambi, ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera b, la sanzione di € 150,00 per ciascuna condotta posta in essere dai propri tesserati per un totale di € 300,00.
- d. Si trasmette alla segreteria regionale della FIB per le notificazioni alle parti.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo

Cagliari, 19 giugno 2019

( Il Giudice Sportivo Territoriale)

Avv. Nicola Norfo

